REGOLAMENTO (CEE) N. 3798/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofutticoli provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 91, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 144 dell'atto, la Spagna può mantenere fino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione per taluni ortofutticoli provenienti dai paesi terzi; che il Consiglio deve stabilire le modalità di applicazione di tali restrizioni quantitative;

considerando che il Regno di Spagna può mantenere fino alla stessa data restrizioni quantitative all'importazione per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le restrizioni quantitative non devono dar luogo a un trattamento dei prodotti comunitari meno favorevole di quello riservato ai prodotti dei paesi terzi;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutti i paesi terzi, fatti salvi i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali conformemente all'articolo 179 dell'atto o le misure transitorie di cui all'articolo 180 del medesimo; che va tuttavia precisato che i volumi delle restrizioni quantitative fissate a norma di detti articoli verranno inclusi tra quelli fissati per tutti i paesi terzi in applicazione del presente regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 91 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna, in provenienza dai paesi terzi, degli ortofrutticoli indicati all'articolo 144 dell'atto ed elencati nell'allegato del presente regolamento consistono in contingenti annuali aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.

2. Il contingente iniziale nel 1986 per ogni prodotto è fissato entro una forcella tra lo 0,1 % e lo 0,5 % della media della produzione spagnola, espressa in volume, calcolata sugli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si dispone di statistiche.

3. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Esso può essere differenziato in base ai prodotti.

Detto ritmo di aumento viene stabilito tenendo conto, in particolare:

— delle correnti di scambio,

— dello stato d'avanzamento dei negoziati bilaterali e multilaterali.

4. Per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Tuttavia, se restrizioni quantitative non vengono applicate per un intero anno civile, vengono adottate, secondo la procedura descritta all'articolo 3, paragrafo 1, disposizioni particolari per un'eventuale riduzione del contingente iniziale.

5. Per ciò che riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 179 dell'atto o, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 180 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle citate disposizioni vengono fissati prima di quelli relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto dei limiti definiti conformemente al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente da paesi terzi non può essere superiore al contingente fissato per lo stesso prodotto proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Qualora il Regno di Spagna autorizzi l'importazione di un prodotto proveniente da paesi terzi per un quantitativo superiore a quello fissato per il contingente, il contingente applicabile all'importazione dello stesso prodotto in provenienza dalla Comunità deve essere maggiorato di un quantitativo almeno pari a quello di cui risulta superato il contingente valido per i paesi terzi.

Articolo 3

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1).

2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 comportano, fra l'altro:

a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale,

b) le comunicazioni che la Spagna deve trasmettere alla Commissione.

Fra tali modalità può essere previsto lo scaglionamento delle importazioni nel corso dell'anno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex II. Carote e navoni:
	— Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:
	ex II. altri:
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)
	C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola
08.06	Mele, pere o cotogne, fresche:
	A. Mele
	B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	A. Albicocche
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:
	— Pesche